

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-4209 del 31/07/2024
Oggetto	CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL RIO FREDDO AD USO IDROELETTRICO/FORZA MOTRICE IN LOCALITA' FOSSE DI SOTTO, NEL COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE (BO). CONCESSIONARIO: MARCHIONI ANDREA. PRATICA BOPPA0903
Proposta	n. PDET-AMB-2024-4401 del 31/07/2024
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2024 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); la D.G.R. n. 1622/2015; la d.G.R. 2102/2013 sulla durata delle concessioni ad uso idroelettrico;
- la Legge 22 dicembre 1980, n. 925, "Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice";

- la Legge 27 dicembre 1953, n. 959, "Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, riguardanti l'economia montana";
- la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
- il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027);
- la d.G.R. n. 1793 del 09/10/2008 “Direttive in materia di derivazioni d’acqua pubblica ad uso idroelettrico”
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;
- la l.r. 17/2023 in particolare l’art. 3 (modifica all’articolo 10 della legge regionale n. 26 del 2004);

PREMESSO che con determinazione n. DET-AMB-2017-3004 del 13/06/2017 è stato assentito al sig. Marchioni Eraldo, c.f. MRCRLD32S16A771V, il rinnovo della concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Rio Freddo, in località Fosse di Sotto, nel comune di Lizzano in Belvedere (BO), per uso idroelettrico e forza motrice per l’alimentazione di un piccolo opificio (codice pratica BOPPA0903), con scadenza al 31/12/2036;

PRESO ATTO:

- che con domanda PG/2024/0084729 del 08/05/2024 presentata ai sensi del R.R. 41/2001, il sig. Marchioni Andrea c.f. MRCNDR75T11A558V, ha richiesto il cambio di titolarità della

concessione cod. pratica BOPPA0903, in qualità di erede del sig. Marchioni Eraldo c.f. MRCRLD32S16A771V, allegando relativo certificato di morte;

- con nota acquisita agli atti con prot. PG/2024/0108530 del 12/06/2024 il sig. Marchioni Andrea c.f. MRCNDR75T11A558V ha trasmesso dichiarazione con la quale ha comunicato che gli altri coeredi sono Marchioni Nadia c.f. MRCNDA70R51A558X (figlia) e la sig.ra Capitani Ines c.f. CPTNSI43M60D847R (moglie);

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di cambio di titolarità ai sensi dell'art. 28, r.r. 41/2001;
- la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso idroelettrico e forza motrice;

ACCERTATO che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2024 e per le annualità pregresse;
- a garanzia della presente concessione risulta costituito in data 19/03/2008 dal sig. Eraldo Marchioni, c.f. MRCRLD32S16A771V, un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

PRESO ATTO della nota acquisita agli atti con prot. PG/2024/0106623 del 10/06/2024 con cui le eredi Capitani Ines e la Marchioni Nadia hanno dichiarato di rinunciare alla quota del deposito cauzionale di propria spettanza a favore di Andrea Marchioni;

PRESO INOLTRE ATTO che con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà acquisita al prot. PG/2024/0084729 del 08/05/2024 e successiva nota acquisita al prot. PG/2024/0108530 del 12/06/2024, il concessionario ha dichiarato di aver ottemperato alle seguenti prescrizioni dettate dalla det. DET-AMB-2017-3004 del 13/06/2017, comprovate da documentazione fotografica:

- realizzazione di una soglia regolare in cls all'imbocco del canale di presa caratterizzata da una quota più alta di 4 cm rispetto alla quota di sfioro della gaveta della briglia, così da assicurare il transito in alveo di una portata non inferiore a 60 l/s;
- sostituzione della paratoia in legname con analogo tipo che consente la sigillatura dell'ingresso del canale;
- installazione, sulla sponda destra del rio, in aderenza alla spalla del ponte, di un'asta graduata che consente la verifica visiva del rispetto del DMV (livello idrico di 4 cm corrispondente ad una portata transitante di 60 l/s; livello idrico di 5 cm corrispondente ad una portata transitante di 100 l/s);

RITENUTO di mantenere il deflusso minimo vitale (DMV) pari a 0,06 mc/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e 0,1 mc/s nel periodo invernale (ottobre-aprile), come fissato dalla DET-AMB-2017-3004 del 13/06/2017 in quanto adeguati rispetto alla tutela del corpo idrico in relazione agli obiettivi;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al cambio di titolarità della concessione cod. pratica BOPPA0903 con mantenimento del deposito cauzionale già costituito;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a Marchioni Andrea c.f. MRCNDR75T11A558V, il cambio di titolarità della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale dal Rio Freddo, in località Fosse di Sotto, nel comune di Lizzano in Belvedere (BO), per uso idroelettrico e forza motrice cod. pratica BOPPA0903, come di seguito sinteticamente descritta:

- opera di derivazione ubicata su terreno demaniale, distinto nel NCT del comune di Lizzano in Belvedere (BO) al foglio 41, fronte mapp.le 46, avente le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X=651845, Y=892723;
 - punto di rilascio a valle del fabbricato centrale, dopo il suo utilizzo, l'acqua viene scaricata alla confluenza tra il rio Sasso e il rio Freddo mediante un canale di scarico avente lunghezza di circa 50 m.
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico e forza motrice;
 - portata massima di esercizio pari a 356 l/s; portata media pari a 217 l/s;
 - salto idraulico pari a 5,10 metri;
 - potenza nominale di concessione pari a 10,85 kW;
 - produzione di energia attesa pari a 95.046 kW/h su base annua;
 - tratto sotteso pari a circa 300 metri;
 - DMV da lasciar defluire a valle dell'opera di presa pari a 0,06 mc/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e 0,1 mc/s nel periodo invernale (ottobre-aprile);
2. di confermare la scadenza del titolo fissata al 31 dicembre 2036, come da DET-AMB-2017-3004 del 13/06/2017;
 3. di prendere atto dell'avvenuta esecuzione delle opere indicate in premessa, come prescritte dalla DET-AMB-2017-3004 del 13/06/2017;
 4. di aggiornare il disciplinare parte integrante della det. n. 3004/2017 con riferimento all'avvenuta esecuzione delle prescrizioni dettate dalla DET-AMB-2017-3004 del 13/06/2017, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 31/07/2024;
 5. approvare il disciplinare di concessione aggiornato, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 13/07/2031;

6. di dare atto che l'importo del canone come aggiornato ai sensi di legge risulta pari per l'anno 2024 a euro 191,23;
7. di disporre che il deposito cauzionale costituito dal precedente concessionario nella misura di 250,00 euro venga mantenuto a garanzia della concessione, stante la rinuncia delle eredi Capitani Ines e Marchioni Nadia alla quota di propria spettanza;
8. di notificare il presente provvedimento tramite raccomandata A/R o presso la Sede del Servizio Scrivente al concessionario e di trasmetterne copia alla Regione Emilia Romagna ai fini degli adempimenti connessi al deposito cauzionale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale dal Rio Freddo non classificato, rilasciata al sig. Marchioni Andrea c.f. MRCNDR75T11A558V (pratica BOPPA0903).

ARTICOLO 1- LOCALIZZAZIONE DEL PRELIEVO E DESCRIZIONE DELLE OPERE DI DERIVAZIONE

1. Il prelievo viene effettuato dal Rio Freddo in località Fosse di Sotto, nel comune di Lizzano in Belvedere (BO), su terreno demaniale catastalmente identificato al foglio 41, fronte mapp.le 46, avente le seguenti coordinate geografiche UTM-RER: X=651845, Y=892723;
2. L'opera di presa è ubicata sulla sponda sinistra del Rio Freddo ed è costituita da un canale di derivazione in terra, posto immediatamente a monte di una briglia, avente lunghezza di circa 180 m, sezione grosso modo rettangolare con B= 0,6-0,8 m e H= 0,3-0,6 m, dotato di una paratoia manuale di chiusura in ferro. Qualche metro dopo l'imbocco del canale, sono presenti uno scarico di troppo pieno e una seconda paratoia in legname.
3. Il canale di adduzione immette le acque in una vasca di carico posta nei pressi del Mulino Fosse. Dopo il suo utilizzo, l'acqua viene scaricata alla confluenza tra il rio Sasso e il rio Freddo mediante un canale di scarico avente lunghezza di circa 50 m.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico e forza motrice, in ragione di una potenza nominale media annua concessa di KW 10,85 per un salto nominale di m. 5,10.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito nella portata media uguale a 217 l/s e nella portata massima di 356 l/s.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per

l'anno 2024 è pari a 191,23 euro;

2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPa, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno..

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2036.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Deflusso minimo vitale** - E' fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto del DMV nella misura pari a 0,06 mc/s nel periodo estivo (maggio-settembre) e 0,1 mc/s nel periodo invernale (ottobre-aprile).

Al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015- 2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo.

2. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario, se richiesto dall'Amministrazione concedente, sarà tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico e al Settore Tutela dell'Ambiente ed Economia Circolare, Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
3. **Produzione elettrica e portate derivate** – Il concessionario è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo di ogni anno ad ARPAE DT - Servizio Gestione Demanio Idrico, i dati annuali di produzione elettrica, che saranno utilizzati per il controllo dell'effettiva portata media derivata e potranno eventualmente determinare una revisione, anche prima della scadenza del presente atto, della potenza nominale concessa nel caso in cui la serie storica evidenzi una produzione media annuale maggiore del valore rilasciato in concessione.
4. **Ulteriori prescrizioni** – Nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno

le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli art. 93 e sgg. del RD n. 523/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni del Servizio, gli eventuali danni che per effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

I lavori da effettuarsi per porre rimedio ad eventuali effetti negativi sul corso d'acqua (deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni, scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero, ecc.), dovuti alle opere e modalità di prelievo assentite, sono a carico esclusivo del concessionario che dovrà intervenire su semplice richiesta del Servizio scrivente.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia l'esercizio della derivazione, sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

4. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
5. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
6. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

7. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
8. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
9. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
10. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
11. **Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.